



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

FONDO DI SOLIDARIETÀ: CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE

Criteria per l'istituzione e la gestione del fondo di solidarietà d'istituto

Art. 1 - In deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 4 del vigente Regolamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che prevede che "le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico degli allievi", al fine di consentire la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate anche degli studenti e delle studentesse le cui famiglie sono in difficoltà economiche, è istituito il fondo di solidarietà d'istituto, alimentato da contributi volontari delle famiglie e individuato in apposita voce di bilancio.

Art. 2 - Tale fondo viene alimentato su base volontaria: le famiglie possono destinare a tale scopo la quota di euro 1,00, euro 2,00 oppure euro 5,00 del proprio contributo volontario, per la parte eccedente la quota relativa all'assicurazione (per RC, Infortuni, eventuali altre coperture assicurative).

Art. 3 - Per gli studenti e le studentesse le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche, documentate mediante modello ISEE, su motivata richiesta dei genitori/tutori/affidatari potrà essere riconosciuto un contributo per la copertura parziale della quota di partecipazione al viaggio/visita, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

| Valore ISEE | Percentuale massima di copertura della quota di partecipazione | Tetto massimo del contributo concesso |
|---|--|---------------------------------------|
| Inferiore o pari a Euro 8.000,00 | 70% | Euro 180 |
| Superiore a Euro 8.000,00 e inferiore o pari a Euro 12.000,00 | 40% | Euro 130 |

Art. 4 - Non è possibile riconoscere alcun contributo agli studenti e alle studentesse il cui nucleo familiare presenti un ISEE superiore a euro 12.000,00.

Art. 5 - Il contributo è concesso per una sola volta nell'arco dello stesso anno scolastico per lo stesso nucleo familiare, con decisione del Dirigente Scolastico che a tal fine si può avvalere del supporto del personale amministrativo (fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti). Il Dirigente scolastico può, in caso di assenza o impedimento o per ragioni di opportunità, delegare tale compito.

Art. 6 - Il contributo va richiesto dai genitori/tutori/affidatari entro un unico termine annuale che sarà fissato con apposita comunicazione del Dirigente scolastico.

Art. 7 - Il Consiglio di Istituto può deliberare annualmente la modifica dei parametri, per il riconoscimento del contributo, di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

[Proposti dal Collegio Docenti in data 14.06.2019].

[Approvati dal Consiglio di Istituto in data 01.07.2019].